COD. PRATICA: 2019-001-479

Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 499 SEDUTA DEL 24/04/2019

OGGETTO: Piano dei controlli degli impianti/attività di competenza regionale autorizzati ai sensi del DPR n. 59/2013 (AUA). Approvazione

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Assente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Fabio Paparelli**

Segretario Verbalizzante: - Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 7 pagine
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:
Piano controlli AUA.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Piano dei controlli degli impianti/attività di competenza regionale autorizzati ai sensi del DPR n. 59/2013 (AUA). Approvazione"** e la conseguente proposta di 'Assessore Fernanda Cecchini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di approvare il "*Piano dei controlli degli impianti/attività di competenza regionale autorizzati ai sensi del DPR n. 59/2013 (AUA)*" allegato al presente atto;
2) di pubblicare nell'area tematica del sito web istituzionale l'elenco degli impianti AUA che saranno oggetto di controlli ordinari elaborato da ARPA in attuazione ai criteri di cui al presente Piano;
3) di trasmettere il presente atto ad ARPA, alle Province, ai Comuni e all'Auri;
4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 33/2013;
5) di pubblicare la presente Deliberazione nell'area tematica del sito istituzionale, ai sensi del D. Lgs. 195/2005 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Piano dei controlli degli impianti/attività di competenza regionale autorizzati ai sensi del DPR n. 59/2013 (AUA). Approvazione

L''Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*", è un provvedimento che incorpora in un unico atto diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore elencate all'art. 3, comma 1 del DPR.

I soggetti competenti in materia ambientale che intervengono nei procedimenti sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale sono la Regione, il Comune, la Provincia e l'Auri. Gli stessi soggetti sono deputati anche al controllo degli aspetti di propria competenza. La Regione Umbria è competente in materia di scarichi in corso idrico superficiale e su suolo e in emissioni in atmosfera, sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione che della esecuzione delle funzioni di vigilanza e controllo.

In merito ai controlli la Raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri "*di tutti gli impianti industriali e di altre imprese e strutture le cui emissioni atmosferiche e/o i cui scarichi in ambiente idrico e/o le cui attività di smaltimento o riciclaggio dei rifiuti sono soggetti ad autorizzazione, a permesso o a licenza…*". In particolare è raccomandato che la programmazione delle ispezioni ambientali ordinarie tenga conto dei rischi ambientali delle attività interessate.

Tali criteri sono stati riproposti e dettagliati nella *Direttiva 2010/75/UE* adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 24 novembre 2010 che è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. n. 46 del 4/03/2014 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*". Il Decreto ha apportando significative variazioni al testo unico ambientale di cui al D. Lgs. 152/2006 introducendo, tra l'altro, nell'art. 29-*decies* il comma 11-*bis* e il comma *11-ter* che definiscono i contenuti del Piano d'Ispezione Ambientale delle installazioni IPPC soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

In linea con i criteri comunitari, il Decreto Legge "Semplifica Italia" 5/2012, convertito con L. 35/2012, sancisce all'art. 14 i principi per i controlli sulle imprese che sono stati recepiti dalla Regione Umbria con DGR 23 marzo 2015, n. 359 "*Approvazione linee guida regionali in materia di controlli ambientali sulle imprese. Decreto legge n. 5/2012 art.14 comma 5 convertito in legge n. 35/2012*".

In attuazione a quanto stabilito dal citato art. 29-*decies*, comma 11-*bis* e comma *11-ter* del D. Lgs. 152/2006 e nel rispetto delle linee guida regionali di cui alla DGR 359/2015, la Giunta Regionale ha approvato con DGR del 4 giugno 2018, n. 586 il Piano d'Ispezione Ambientale delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale che rappresentano le attività a maggiore impatto sull'ambiente.

Per dare piena attuazione alle linee guida regionale di cui alla DGR n. 359/2015 è stato predisposto il Piano dei controlli degli impianti soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al DPR 59 del 13 marzo 2013, riportato in allegato al presente atto. In particolare il Piano riguarda i controlli degli

impianti AUA relativamente agli aspetti ambientali di competenza Regionale, cioè i controlli sugli scarichi idrici in corpo idrico superficiale/suolo e su emissioni in atmosfera.

Il Piano dei controlli AUA ha le seguenti finalità, nel rispetto dei principi raccomandati a livello europeo e richiamati nelle linee guida regionale di cui alla DGR n. 389/2015:

- ✓ assicurare un alto livello di protezione ambientale del territorio regionale estendendo la programmazione dei controlli anche alle aziende non AIA;
- ✓ razionalizzare l'azione di controllo concentrando l'attività ispettiva sulle realtà caratterizzate da un maggiore livello di rischio per la salute dell'ambiente e dei cittadini ed eliminando tutte le ispezioni non necessarie alla tutela degli interessi pubblici;
- ✓ migliorare il rapporto tra gestori ed autorità pubblica, attraverso il superamento della logica del comando-controllo, realizzando il principio della responsabilità e favorendo le buone pratiche di autocontrollo;
- ✓ favorire il coordinamento e la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione al fine anche di ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni che recano ingiustificati intralci al normale esercizio delle attività delle imprese;
- ✓ facilitare l'accesso alle informazioni ambientali per favorire la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali per la massima tutela dell'ambiente;
- ✓ stabilire un criterio di programmazione delle attività ispettive che possa essere di riferimento per le altre autorità di controllo nei propri ambiti di competenza, al fine di assicurare la tutela dell'interesse pubblico in tutti gli aspetti ambientali.

Dato l'elevato numero di impianti AUA ad oggi autorizzato (circa 3.100 aziende), il Piano prevede di razionalizzare l'azione di controllo concentrando l'attività ispettiva sulle realtà caratterizzate da un maggiore livello di rischio per l'ambiente e per la salute dei cittadini.

Per gli impianti AUA non è stato ancora definito un metodo condiviso per la valutazione del rischio ambientale come il modello SSPC messo a punto per le Autorizzazioni Integrate Ambientali, approvato con Delibera del Consiglio Federale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente n. 63 del 15/03/2016.

Il Piano allegato stabilisce i criteri per individuare le attività AUA a maggiore rischio ambientale autorizzate sul territorio regionale. Sulla base dei documenti di pianificazione regionale (Piano di qualità dell'aria, Piano di Tutela delle Acque, Piano bonifiche) sono individuate:

- le aree più critiche per la qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo (criterio della localizzazione);
- le attività principali che per le lavorazioni effettuate producono maggiori emissioni su ciascuna matrice ambientale.

Sulla base di questi criteri ARPA, in virtù delle competenze acquisite nei vari anni di attività istituzionale di cui alla LR n. 9/1998, predispone l'elenco degli impianti AUA a maggiore rischio ambientale autorizzati nel territorio regionale.

Tale elenco rappresenta il documento di riferimento per la programmazione dell'attività di controllo ordinario di ARPA, della Regione e delle altre Autorità competenti deputate al controllo ambientale degli impianti AUA (Province, Comuni, Auri). Ogni Autorità di controllo redige il proprio piano operativo annuale indirizzando i controlli ordinari di competenza sugli impianti individuati da ARPA. L'esito dei controlli dovrà essere comunicato semestralmente al Servizio regionale competente.

Il Piano prevede che su tutti gli altri impianti AUA non ricompresi nell'elenco predisposto da ARPA potranno comunque essere attivati controlli straordinari a seguito di segnalazioni o esposti e in caso di gravi incidenti o guasti. Restano fermi i sopralluoghi ai fini ispettivi su istanze di autorizzazione ovvero i sopralluoghi effettuati a verifica di prescrizioni autorizzative.

Al fine di attivare parallelamente all'azione ispettiva anche un'azione preventiva a garanzia della massima tutela dell'ambiente, secondo il principio dell'azione ambientale di cui all'art. 3-ter del D. Lgs. 152/2006, l'elenco degli impianti AUA a maggiore rischio ambientale, sui quali sarà focalizzata l'attività di controllo ordinario, verrà pubblicato dal Servizio regionale competente nell'area tematica del sito istituzionale. Per il medesimo fine sarà reso disponibile nell'area tematica del sito istituzionale il modello di check-list per gli impianti AUA, approvato dal Consiglio Federale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente con Delibera n. 74 del 12/07/2016, che può essere un utile strumento di autovalutazione per le aziende.

Il Piano allegato prevede, altresì, la pubblicazione sul sito web istituzionale, ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 "*Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale*", dei seguenti documenti:

- l'esito dei controlli annuali effettuati da ARPA, dalla Regione e dalle altre Autorità competenti deputate al controllo ambientale;
- l'elenco delle autorizzazioni AUA rilasciate e relativi provvedimenti autorizzativi, l'elenco delle autorizzazioni di carattere generale non ricomprese in AUA nonché, l'elenco delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti, rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e relativi provvedimenti autorizzativi per i quali il Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA è Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

Il Documento allegato è stato condiviso con le Aree Dipartimentali Umbria Nord e Umbria Sud di ARPA che hanno espresso il loro assenso con e-mail del 01/03/2019.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare il "*Piano dei controlli degli impianti/attività di competenza regionale autorizzati ai sensi del DPR n. 59/2013 (AUA)*" allegato al presente atto;
2. di pubblicare nell'area tematica del sito web istituzionale l'elenco degli impianti AUA che saranno oggetto di controlli ordinari, elaborato da ARPA in attuazione ai criteri di cui al presente Piano;
3. di trasmettere il presente atto ad ARPA, alle Province, ai Comuni e all'Auri;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 33/2013;
5. di pubblicare la presente Deliberazione nell'area tematica del sito istituzionale, ai sensi del D. Lgs. 195/2005 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 18/04/2019

Il responsabile del procedimento
- Paola Angelini

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull'atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 18/04/2019

Il dirigente del Servizio
Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA)

Andrea Monsignori
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 19/04/2019

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA,
AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Ciro Becchetti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Fernanda Cecchini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 23/04/2019

Assessore Fernanda Cecchini
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione Regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo

Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA

PIANO DEI CONTROLLI

degli impianti/attività di competenza regionale autorizzati ai sensi del DPR n. 59/2013 (AUA).

(*D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte III e V*)

INDICE

1. **RIFERIMENTI NORMATIVI**

2. **INTRODUZIONE**

3. **FINALITA'**

4. **AMBITO DI APPLICAZIONE**

   4.1 scarichi in corso idrico superficiale e su suolo

   4.2 emissioni in atmosfera in procedura ordinaria

   4.3 emissioni in atmosfera in autorizzazione di carattere generale

5. **ANALISI GENERALE DEI PRINCIPALI PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI**

   5.1 qualità dell'aria

   5.2 qualità delle acque

   5.3 bonifica delle aree inquinate

6. **CRITERI GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI**

7. **PIANI OPERATIVI ANNUALI**

8. **TRASPARENZA**

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- DPR del 24/05/1988, n. 203 "*Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183*";

- Raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri;

- D. Lgs. del 27/01/1992, n. 99 "*Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura*"**;**

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*"

- Legge 11 novembre 1996, n. 574 "*Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari*";

- LR 6 marzo 1998, n. 9 "*Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)*";

- D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 "*Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale*":

- D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*";

- DGR 6 settembre 2006, n. 1492 "*Direttiva tecnica regionale: «Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 152/06 e da piccole aziende agroalimentari; dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92; dei reflui delle attività di piscicoltura » - Approvazione*";

- DGR 2 agosto 2006, n. 1423 "*Direttiva tecnica regionale: «Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari» - Approvazione*";

- Direttiva 2010/75/UE adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

- D. Lgs. n. 155/2010 "*Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*",

- DGR del 20/12/2010, n. 2029 "*Organizzazione e gestione dei controlli delle acque reflue civili*";

- DGR del 16 maggio 2011, n. 488 "*D. Lgs. 155/2010 – Zonizzazione e classificazione del territorio regionale e progetto di modifica della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria – Adempimenti*";

- D. L. del 09/02/2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

- DGR 24 aprile 2012, n. 424 **“***Aggiornamento della “Direttiva Tecnica Regionale: Disciplina degli scarichi delle acque reflue - Approvazione” approvata con deliberazione di Giunta regionale del 9 luglio 2077, n. 1171 – determinazioni***”;**

- DPR 13 marzo 2013, n. 59 “*Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;*

- Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 17 dicembre 2013, n. 296 “*Piano regionale per la qualità dell’aria*”;

- D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 – *Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);*

- LR 21 gennaio 2015, n. 1 “*Testo unico governo del territorio e materie correlate*”;

- DGR del 23 marzo 2015, n. 359 “*Approvazione linee guida regionali in materia di controlli ambientali sulle imprese. Decreto legge n. 5/2012 art. 14 comma 5 convertito in legge n. 35/2012*”;

- LR 2 aprile 2015, n. **10 “***Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative***”;**

- DGR del 15/02/2016, n. 151 “*D. Lgs. 155/2010 – rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria – Programma di Valutazione – approvazione*”;

- Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente Doc. n. 63 del 15/03/2016 del Consiglio Federale inerente l’approvazione dei documenti “*SSPC-Sistema di supporto alla Programmazione dei controlli – Definizione ed algoritmi dei parametri aziendali e territoriali*” e “*SSPC – Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli – Il modello: algoritmi e manuale d’uso*”;

- DGR del 01/02/2016, n. 87 “*Piano Regionale della Qualità dell’Aria (PRQA): approvazione della 1° Relazione intermedia di VAS, modifica della composizione del Comitato per la gestione del PRQA e istituzione del “Tavolo istituzionale per la qualità dell’aria*”;

- Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente Doc. n. 74 del 12/07/2016 del Consiglio Federale inerente l’approvazione come raccomandazione del documento “*Costruzione di check list per i controlli AUA e AIA regionali per tipologie produttive e sito specifici*”;

- Piano di tutela delle Acque della Regione Umbria - Aggiornamento 2016-2021 (PTA.2) adottato con DGR 28/12/2016, n. 1646.

- D.D. n 12724 del 29/11/2017 "*Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti con impianti ed attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.*";

- "*Valutazione della qualità dell'aria in Umbria Anno 2017*" relazione ARPA Umbria marzo 2018;

- DGR del 04/06/2018, n. 586 "D. Lgs. 152/2006, art. 29-decies, comma 11-bis – Piano *d'Ispezione Ambientale delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata* Ambientale. Approvazione";

- "*Valutazione dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici fluviali (2015-2017)" relazione* ARPA Umbria agosto 2018;

- DGR del 19/09/2018, n. 1024 "*Direttiva tecnica regionale per la disciplina degli scarichi delle acque reflue Approvazione*".

2. INTRODUZIONE

La **Raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001** stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri "*di tutti gli impianti industriali e di altre imprese e strutture le cui emissioni atmosferiche e/o i cui scarichi in ambiente idrico e/o le cui attività di smaltimento o riciclaggio dei rifiuti sono soggetti ad autorizzazione, a permesso o a licenza…*".
Per rendere efficiente il sistema di ispezione è necessario che le attività in campo ambientale siano pianificate in precedenza e i piani di ispezione ambientale dovrebbero come minimo:

a) definire l'area geografica d'applicazione;
b) coprire un determinato periodo di tempo;
c) prevedere disposizioni specifiche di revisione;
d) indicare i siti specifici o i tipi di impianti controllati interessati;
e) prevedere programmi di ispezioni ambientali ordinarie, tenuto conto dei rischi ambientali: detti programmi dovrebbero comprendere, ove opportuno, la frequenza delle visite in sito per i vari tipi di impianti controllati specificati;
f) prevedere e definire le procedure per le ispezioni ambientali straordinarie da attuare in caso di reclami, incidenti gravi, inconvenienti e inadempienze e ai fini del rilascio di permessi;
g) prevedere il coordinamento fra le diverse autorità ispettive, ove necessario.

Tali criteri sono stati riproposti e dettagliati nella *Direttiva 2010/75/UE* adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 24 novembre 2010 che è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. n. 46 del 4/03/2014 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*. Tale decreto ha introdotto nel testo unico ambientale (D. Lgs. 152/2006) l'art 29-*decies*, comma 11-*bis* e comma *11-ter* che definiscono i contenuti del Piano d'Ispezione Ambientale delle installazioni IPPC soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

In linea con i criteri comunitari, il **Decreto Legge "Semplifica Italia" 5/2012**, convertito con la L. 35/2012, sancisce all'art. 14 i principi per i controlli sulle imprese:

- proporzionalità dei controlli al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici;
- coordinamento e programmazione dei controlli in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
- collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;
- informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative;
- razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema d gestione per la qualità ISO o altra certificazione emessa.

Tali criteri sono stati recepiti dalla Regione Umbria con **DGR 23 marzo 2015, n. 359** "*Approvazione linee guida regionali in materia di controlli ambientali sulle imprese. Decreto legge n. 5/2012 art.14 comma 5 convertito in legge n. 35/2012*".

La Delibera indica i seguenti principi e le azioni da mettere in campo per l'attuazione dei controlli ambientali sul territorio regionale umbro:

- **chiarezza della regolazione**: gli enti incaricati del controllo sono tenuti a predisporre in modo dettagliato e facilmente comprensibile la lista degli obblighi e degli adempimenti che l'impresa deve rispettare per ottemperare alle disposizioni normative (check list). Le liste devono essere adeguatamente rese note tramite la pubblicazione sui propri siti internet. Lo svolgimento delle ispezioni presso le attività produttive potranno essere preventivamente comunicate ai gestori, trasmettendo l'eventuale check-list relativa, fatte salve le attività di campionamento. Il controllo su un'attività produttiva si riterrà esaustivo quando sono verificati gli adempimenti ritenuti più significativi rispetto agli impatti ambientali prevalenti prodotti;

- **proporzionalità del rischio**: l'attività di controllo va programmata in modo differenziato a seconda della valutazione del rischio dell'attività interessata, consentendo di impiegare le risorse dove possono essere maggiormente efficaci;

- **approccio collaborativo del personale**: alla verifica della corrispondenza tra il comportamento dell'impresa e il dato normativo deve essere affiancata l'azione di prevenzione, promozione dell'ottemperanza e informazione promuovendo una più diffusa cultura della legalità sostanziale. Inoltre, nell'esercizio concreto del controllo, gli interessati devono, ove possibile, ridurre al minimo azioni o comportamenti che possano impedire o rallentare il normale svolgimento dell'attività dell'impresa;

- **formazione e aggiornamento del personale**: la formazione rappresenta un momento strategico per il cambiamento culturale del personale addetto ai controlli, in modo che questo sia portato ad instaurare un clima positivo e di collaborazione con l'impresa oggetto del controllo. Quindi la formazione non deve essere orientata esclusivamente alla conoscenza sul dato normativo ma anche alle effettive condizioni delle imprese oggetto del controllo;

- **pubblicità e trasparenza**: le linee guida e gli esiti del monitoraggio effettuati in base ai piani operativi dei controlli ambientali annuali saranno resi pubblici attraverso il sito istituzionale della Regione Umbria e quelli degli enti di controllo interessati garantendo, compatibilmente con le norme vigenti, la massima diffusione delle informazioni e delle relazioni periodiche nel rispetto della trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione;

- **coordinamento dell'attività**: tramite i seguenti strumenti: a) piani annuali di controllo coordinati tra più amministrazioni; b) banche dati comuni ad amministrazioni che operano nel medesimo settore o in settori connessi; c) accordi tra amministrazioni controllanti per effettuare, ove possibile, controlli programmati e/o coordinati; d) modulistica omogenea che può essere predisposta congiuntamente dalle amministrazioni che svolgono i controlli (ad esempio verbali di accertamento);

- **semplificazione e innovazione**: mediante le seguenti azioni: a) limitazione delle verifiche di tipo formale; b) prevalenza delle valutazioni di adeguatezza delle misure di autocontrollo adottate dai titolari delle attività oggetto di vigilanza rispetto al

possesso di requisiti standard; c) focalizzazione sulle verifiche di risultato riconoscendo anche l'efficacia di soluzioni tecniche innovative; d) valutazioni analitiche condotte a regime, nelle condizioni di maggior stress dell'attività di impresa o di servizi oggetto di controllo, evitando, ove non previsto da specifiche disposizioni, il preavviso dell'ispezione;

La Deliberazione stabilisce che tutti i soggetti deputati al controllo ambientale nel territorio regionale (ARPA, Province, ATI) dovranno redigere annualmente il piano operativo dei controlli ambientali secondo i principi espressi nel medesimo documento.

La Deliberazione prevede, inoltre, che presso ARPA sia implementato il database delle imprese soggette a controllo, cioè un registro informatico nel quale vengano elencate tutte le imprese regionali assoggettate a controllo con la descrizione della tipologia di attività, i controlli programmati e quelli effettuati. Nel database sarà riportato anche un indicatore di sintesi dell'esito dei controlli effettuati. Il database dovrà essere aggiornato da tutti i soggetti deputati ai controlli ciascuno per la propria parte di competenza.

Con riferimento alle aziende non AIA, la Deliberazione prevede che il programma annuale dei controlli, dato l'alto numero delle aziende potenzialmente coinvolte (oltre 5.000), riguardi una quota percentuale dell'universo delle aziende fino ad un massimo del 5%, in funzione delle risorse disponibili e dovrà considerare:

- il rischio potenziale collegato alla tipologia dell'installazione in relazione alla specifica criticità territoriale (es. allevamenti in aree vulnerabili da nitrati, attività produttive ubicate in aree caratterizzate da inquinamento diffuso);
- raggruppamenti specifici di tipologie impiantistiche (es. depuratori);
- istanze particolari emerse a livello locale (es. concentrazioni di esposti);
- il possesso di una certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO 9001 o di una certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS;
- il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione.

Sulla base di tali principi e criteri la Giunta Regionale ha approvato con **DGR del 4 giugno 2018, n. 586** il Piano d'Ispezione Ambientale delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale che rappresentano le attività a maggiore impatto sull'ambiente.

Sulla scia del Piano d'ispezione Ambientale il presente documento intende pianificare l'attività di controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al DPR 59 del 13 marzo 2013, relativamente agli aspetti di competenza Regionale.

3. FINALITA'

Il Piano dei controlli ha le seguenti finalità:

- assicurare un alto livello di protezione ambientale del territorio regionale estendendo la programmazione dei controlli anche alle aziende non AIA;

- razionalizzare l'azione di controllo concentrando l'attività ispettiva sulle realtà caratterizzate da un maggiore livello di rischio per la salute dell'ambiente e dei cittadini ed eliminando tutte le ispezioni non necessarie alla tutela degli interessi pubblici;

- migliorare il rapporto tra gestori ed autorità pubblica, attraverso il superamento della logica del comando-controllo, realizzando il principio della responsabilità, ricercando un confronto collaborativo e costruttivo, valorizzando le buone pratiche di autocontrollo ed i Sistemi di Gestione Ambientali (SGA);

- favorire la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione al fine anche di ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni che recano ingiustificati intralci al normale esercizio delle attività delle imprese;

- facilitare l'accesso alle informazioni ambientali per favorire la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali per la massima tutela dell'ambiente;

- stabilire un criterio di programmazione delle attività ispettive che possa essere di riferimento per le altre autorità di controllo nei propri ambiti di competenza, al fine di assicurare la tutela dell'interesse pubblico in tutti gli aspetti ambientali.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

Con l'entrata in vigore del DPR 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*" gran parte delle autorizzazioni agli scarichi e alle emissioni in atmosfera sono rilasciate nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), unitamente ad altre autorizzazione di competenza dei Comuni e delle Province, come riportato nella Tabella 1.

Secondo i dati aggiornati dell'ufficio competente, dal 2013 ad oggi sono state rilasciate circa **3.100** AUA.

Nella Tabella 1 per ciascun titolo abilitativo sostituito dall'AUA è indicata anche l'Autorità competente ai controlli.

Con riferimento alla Tabella 1 il presente documento intende pianificare, nel rispetto dei principi comunitari e delle linee guida regionali approvate con DGR 359/2015, l'attività ispettiva degli impianti AUA limitatamente agli aspetti per i quali la Regione è Autorità competente al controllo oltre che soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione e cioè:

- **scarichi in corso idrico superficiale e su suolo** (Parte terza del D. Lgs. 152/2006) (rientrano in tale tipologia anche gli scarichi in condotta per acque meteoriche in zone servite da fognatura separata);

- **emissioni in atmosfera in procedura ordinaria** (art. 269 del D. Lgs. 152/2006);

- **emissioni in atmosfera in autorizzazione di carattere generale** (art. 272, comma 2 del D. Lgs. 152/2006).

Tabella 1 – titoli abilitativi sostituiti dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013 e soggetti competenti per l'autorizzazione e per i controlli.

Titolo abilitativo	Soggetto competente per l'autorizzazione	Autorità competente per i controlli
a) autorizzazione agli scarichi (capo II, titolo IV, sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	• **REGIONE** per scarichi in corso idrico superficiale e su suolo *(Allegato A, paragrafo I della LR 10/2015)* • **COMUNE** per la certificazione degli scarichi domestici *(art.127 della LR 1/2015; art. 5 della DGR 1024/2018);* • **AURI** per scarichi in pubblica fognatura *(art. 107 del D. Lgs. 152/2006)*	• **REGIONE** per scarichi in corso idrico superficiale e su suolo *(art. 128 del D. Lgs. 152/2006)* • **COMUNE** per la certificazione degli scarichi domestici *(art.127 della LR 1/2015);* • **AURI** per scarichi in pubblica fognatura *(art. 128 del D. Lgs. 152/2006)*
b) comunicazione preventiva utilizzazione agronomica effluenti di allevamento, acque di vegetazione frantoi oleari (art.112 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	• **COMUNE** per frantoi oleari *(art. 3 della L 574/1996; art. 10 della DGR 1423/2006);* per effluenti di allevamento e altro; *(art. 12, 13 e 25 della DGR 1492/2006)*	• **COMUNE** per frantoi oleari accerta e irroga sanzioni, ARPA effettua verifica periodica con controlli a campione *(art. 8 e art. 9 della L 574/1996; art. 13 e art. 14 della DGR 1423/2006)* per effluenti di allevamento e altro;
c) autorizzazione emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	• **REGIONE** *(art. 268, comma 1, lettera o del D. Lgs. 152/2006)*	• **REGIONE** *(art. 268, comma 1, lettera p del D. Lgs. 152/2006)*
d) autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	• **REGIONE** *(art. 268, comma 1, lettera p del D. Lgs. 152/2006)*	• **REGIONE** *(art. 268, comma 1, lettera p del D. Lgs. 152/2006)*
e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della L 26 ottobre 1995, n. 447	• **COMUNE** *(art. 6 della L 447/1995)*	• **COMUNE e PROVINCIA** *(art. 14 della L 447/1995)*
f) autorizzazione utilizzo fanghi di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99	• **REGIONE** *(art.6 del D. Lgs. 99/1992; art. 32 della DGR 1492/2006)*	• **PROVINCIA** *(art. 7 del D. Lgs. 99/1992)*
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152	• **PROVINCIA** *(art. 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006)*	• **PROVINCIA** *(art. 197 del D. Lgs. 152/2006)*

I controlli sugli scarichi idrici e sulle emissioni in atmosfera sono effettuati dall'Autorità competente e da ARPA che, ai sensi della LR 6 marzo 1998, n. 9 "*Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA),* è preposta anche all'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo dell'ambiente.

4.1 scarichi in corso idrico superficiale e su suolo

In attesa che venga istituito il "*Sistema Informativo e Gestionale Regionale per la regolazione degli scarichi civili e industriali*", previsto dalla misura B-20 del Piano di Tutela delle Acque - Aggiornamento 2016-2021 (PTA.2 adottato con DGR 28/12/2016, n. 1646) e dall'art. 25 della nuova "*Direttiva tecnica regionale per la disciplina degli scarichi delle acque reflue Approvazione*" di cui alla DGR del 19/09/2018, n. 1024, per la programmazione dei controlli degli scarichi viene fatto riferimento alla lista delle autorizzazioni vigenti presenti nel **catasto integrato degli scarichi** previsto dall'art. 26 della previgente DGR 424/2012 e gestito da ARPA Umbria.

Dalla consultazione del catasto ad oggi risultano attive e non scadute le seguenti autorizzazioni:

scarichi reflui urbani e domestici	179
scarichi industriali in fognatura	717
scarichi industriali non in fognatura	999

A queste vanno aggiunte le autorizzazioni degli scarichi industriali assimilati ai domestici in fognatura e non in fognatura che da una valutazione approssimativa delle informazioni caricate nel catasto dovrebbero ammontare a circa 2.000 scarichi in fognatura e 500 non in fognatura.

Gli scarichi delle acque reflue urbane e domestiche in corso idrico superficiale o su suolo, nella versione attuale del catasto integrato degli scarichi, si riferiscono agli scarichi da depuratori con potenzialità > 50 AE (Allegato 3.2.1 "*Analisi delle pressioni puntuali esercitate sulla matrice acqua*" del citato Piano di tutela delle Acque della Regione Umbria PTA.2 - Aggiornamento 2016-2021). Tali scarichi sono controllati da ARPA Umbria, ATI e Gestori del Servizio Idrico Integrato nell'ambito del protocollo d'intesa previsto dalla DGR Umbria n. 2029 del 20/12/2010 "*Organizzazione e gestione dei controlli delle acque reflue civili*".

Con riferimento ai dati sopra riportati, escludendo gli scarichi urbani che sono già controllati nell'ambito del suddetto protocollo d'intesa previsto dalla DGR Umbria n. 2029/2010, il presente documento intende programmare i controlli dei circa **1.500 scarichi** industriali e assimilati ai domestici non in fognatura, di competenza regionale.

Rimangono fuori dalla programmazione dei controlli le autorizzazioni agli scarichi domestici inferiore ai 50 AE, che non sono inseriti nel catasto. D'altronde ciò risulta coerente con le linee guida regionali di cui alla DGR n. 359/2015 che raccomandano di focalizzare l'attività ispettiva sulle reali aree di criticità, eliminando tutti i controlli non necessari alla tutela degli interessi pubblici.
Ciò non toglie, comunque, che le autorizzazioni agli scarichi domestici possano essere oggetto dei controlli straordinari previsti al successivo capitolo *7. Piani operativi annuali*, insieme agli scarichi domestici su suolo o in corso idrico superficiale non autorizzati e a quelli oggetto di certificazione presentata al Comune territorialmente competente ai sensi

dell'art. 127 della LR 21 gennaio 2015, n. 1 "*Testo unico governo del territorio e materie correlate*".

4.2 emissioni in atmosfera in procedura ordinaria

Per la programmazione dei controlli delle emissioni in atmosfera autorizzate in procedura ordinaria viene fatto riferimento alla lista delle autorizzazioni presenti nell'**inventario regionale delle emissioni**, attivato ai sensi del previgente DPR 203/88 e gestito da ARPA Umbria.
Dalla consultazione dell'inventario ad oggi risultano autorizzate alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria circa **1.400** aziende.

Sugli impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 269, comma 6 del D. Lgs. 152/2006, il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione è effettuato dal Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA, entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato. I controlli sono effettuati secondo l'ordine cronologico di rilascio dell'autorizzazione.

4.3 emissioni in atmosfera in autorizzazione di carattere generale

Le autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono rilasciate nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale oppure i gestori degli impianti, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del DPR 59/2013, possono non avvalersi dell'AUA qualora l'attività in questione necessiti della sola autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera.

Per tali emissioni a ridotto inquinamento la procedura autorizzativa è stabilita dalla D.D. n 12724 del 29/11/2017 che prevede la classificazione delle attività in tre fasce (A, B, C) in base ai quantitativi di consumo di materie prime o prodotti e quindi agli impatti generati che risultano crescenti passando dalla fascia A alla fascia C.
La Tabella seguente indica per ogni fascia i quantitativi di materiale e le tipologie di attività indicate nella citata D.D. 12724/2017.
Nella tabella è indicato anche, per ogni fascia, il numero approssimativo di autorizzazioni di carattere generale rilasciate al di fuori dell'AUA, che, in base ai dati aggiornati del Servizio regionale competente, risultano quasi **1400**.

Tabella 2 – attività e quantitativi materie prime o prodotti per ogni fascia ai sensi della D.D. n 12724 del 29/11/2017.

impatto	attività	fascia	Quantitativi materie prime o prodotti	n. autorizzazioni vigenti
Crescente →	*lettere: v bis), ll), mm), nn), oo), oo bis)*	monofascia	< limite indicato	circa 350
	dalla lettera a) alla lettera ii)	fascia A	fino a 5 Kg/g e fino 1.000 Kg/anno	circa 790
		fascia B	> 5 Kg/g e fino 2.000 Kg/anno	oltre 150
		fascia C	> 10 Kg/g fino a 20 Kg/g	circa 100

5. ANALISI GENERALE DEI PRINCIPALI PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI

5.1 Qualità dell'aria

Con Deliberazione n. 488 del 16/05/2011, in applicazione di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 155/2010 "*Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", la Giunta Regionale ha adottato il progetto di zonizzazione per la qualità dell'aria che suddivide il territorio regionale in tre zone omogenee per caratteristiche emissive e orografiche (Figura 1):

- Zona collinare e montuosa (IT1006): la zona omogenea più estesa del territorio regionale caratterizzata da una bassa densità abitativa e da un relativo carico emissivo, le emissioni per questa zona sono mediamente inferiori a quelle delle altre zone più urbanizzate, generalmente concentrate in centri abitati di piccola e media grandezza e in alcune limitate aree industriali.
  In questa zona si distingue un centro abitato (Gubbio) che mostra termini di disomogeneità rispetto al resto della zona omogenea sia per le emissioni di tipo industriale presenti nell'area comunale che per le emissioni antropiche;

- Zona di valle (IT1007): costituita dalle valli occupate nel pliocene dal vecchio Lago Tiberino, è caratterizzata dalla maggiore densità abitativa e dalle maggiori pressioni in termini emissivi derivanti prevalentemente dal sistema della mobilità pubblica e privata e dal riscaldamento degli edifici e presenta alcuni contributi industriali di particolare rilevanza. Sono compresi nella zona il capoluogo di regione (Perugia) e i maggiori centri urbani delle valli (Bastia Umbra, Foligno, Città di Castello, Marsciano, Todi, Spoleto). La zona comprende anche l'area dell'orvietano la cui principale pressione emissiva è rappresentata dall'autostrada A1;

- Zona della Conca Ternana (IT1008): costituita da una particolare valle, circondata da rilievi montuosi, caratterizzata sia dalle pressioni dovute alla densità abitativa, trasporto e riscaldamento degli edifici, sia da pressioni in termini emissivi dovute al polo industriale Terni-Narni. In considerazione delle caratteristiche orografiche e meteo climatiche, in questa zona i livelli di concentrazione degli inquinanti sono particolarmente omogenei, specialmente le polveri fini nel periodo invernale.

Le tre zone sono state classificate in base ai dati misurati dalla Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria per gli inquinanti previsti all'articolo 1, comma 2 del D. Lgs n. 155/2010: *biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2.5, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene*.
In base ai dati misurati nel periodo 2010-2014 (DGR 151/2016) la soglia di valutazione superiore è superata per PM10 e benzo(a)pirene in tutte e tre le zone mentre per NOx la soglia superiore è superata nella zona di valle e nella zona della Conca Ternana. Per quanto riguarda l'ozono l'obiettivo a lungo termine è superato sull'intero territorio regionale.

La zonizzazione ha costituito la base per la predisposizione del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA) approvato con DCR n. 296 del 17/12/2013, che costituisce lo strumento fondamentale adottato dalla Regione Umbria per ridurre le concentrazioni di sostanze inquinanti in atmosfera e raggiungere gli obiettivi di qualità dell'aria fissati per il 2020.

Il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA) analizza lo stato della qualità dell'aria nel territorio regionale considerando oltre alle misurazioni in siti fissi, come descritto sopra, anche il quadro delle emissioni fornito dall'Inventario regionale delle emissioni 2007 (IRE

2007) e i risultati delle valutazioni modellistiche sulle immissioni degli inquinanti in aria ambiente.

Figura 1: Zonizzazione ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente adottata con DGR 488/2011.

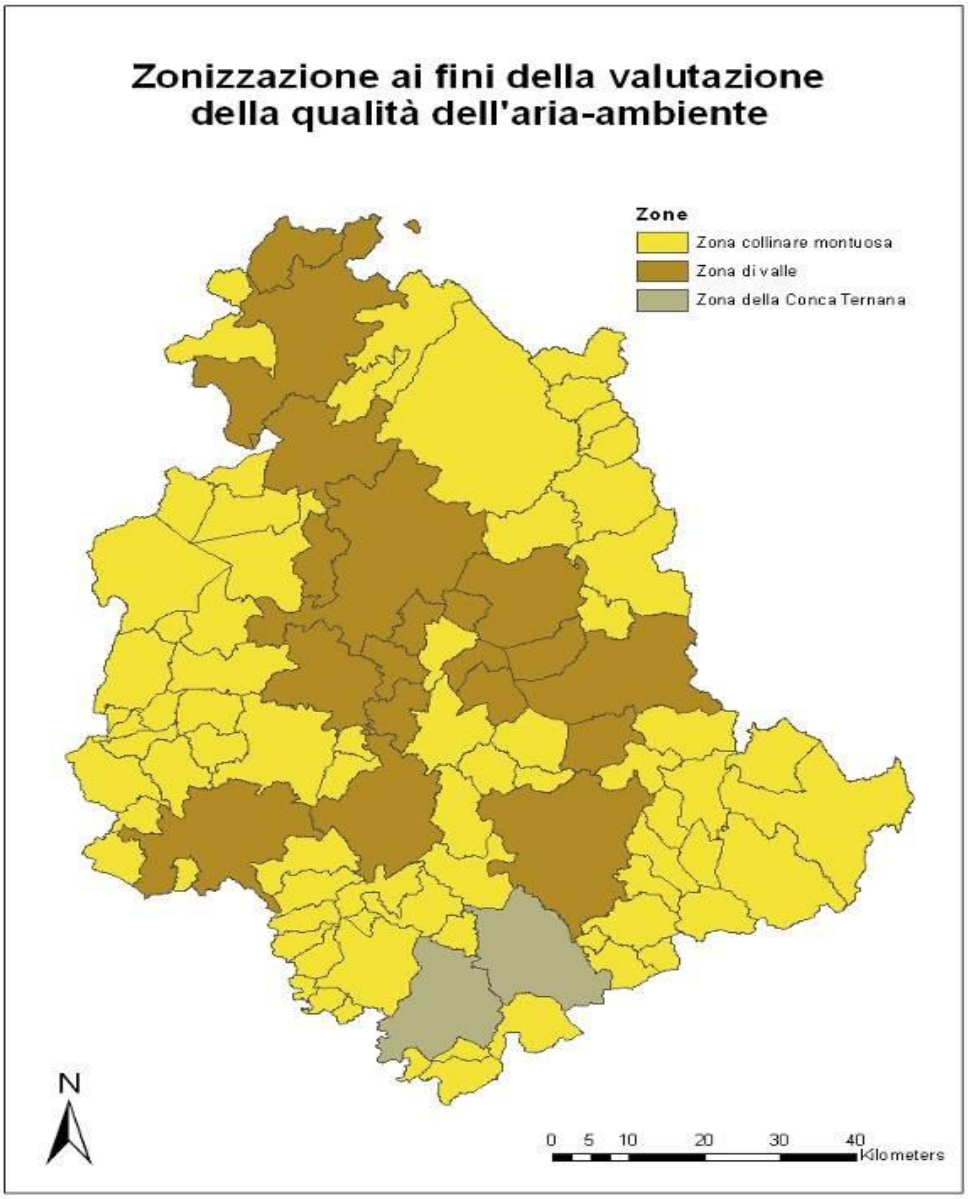

Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio e di modellizzazione numerica il Piano individua le sostanze a maggior rischio di superamento dei limiti di concentrazione (nella fattispecie PM_{10} e NO_x) nonché le aree maggiormente esposte a tali inquinanti, corrispondenti ai territori dei Comuni di Perugia, Corciano, Foligno e Terni (Figura 2).

Sono state inoltre individuati i settori del trasporto stradale e quello della combustione della legna negli impianti di riscaldamento civile come i principali responsabili di tali emissioni.
Al fine di riportare le concentrazioni degli inquinanti entro i limiti di legge, il Piano ha previsto l'applicazione di apposite misure.

Il grafico di Figura 3 rappresenta le emissioni percentuali rispetto al totale regionale di PM_{10} per macrosettore costruito con i dati del 2010 riportati nella 1° Relazione intermedia di VAS

per il PRQA, approvata con DGR n. 87/2016. Il macrosettore che nel territorio regionale produce le maggiori emissioni è quello del riscaldamento domestico. Tra i processi produttivi che contribuiscono maggiormente alle emissioni di PM_{10} la relazione indica gli impianti di produzione di calcestruzzo, impianti di produzione di laterizi e vetrerie. Per il macrosettore natura anche le attività di allevamento contribuiscono alle emissioni di PM_{10} relativamente alla gestione delle deiezioni.

Figura 2: Aree di superamento

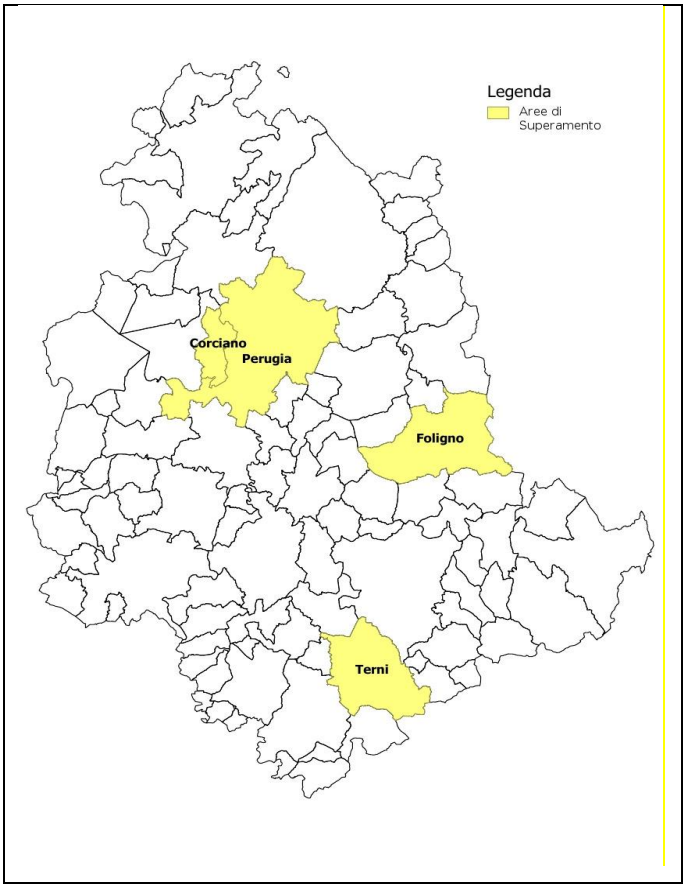

Per quanto riguarda le emissioni di ossidi di azoto (NOx), nel periodo esaminato nella Relazione intermedia, non si registrano superamenti né dei limiti orari di concentrazione né della media annuale come accadeva da anni. Il grafico di Figura 4 rappresenta le emissioni percentuali rispetto al totale regionale di NOx per macrosettore, costruito con i dati del 2010 riportati nella 1° Relazione intermedia. Per il macrosettore combustioni industriali il maggiore contributo all'emissione di NOx deriva da forni di processo con contatto imputabili quindi a processi industriali svolti prevalentemente da cementerie e industrie del vetro.

Figura 3: Emissioni percentuali di PM_{10} per macrosettore rispetto ai totali regionali per l'anno 2010 (dati DGR 87/2016).

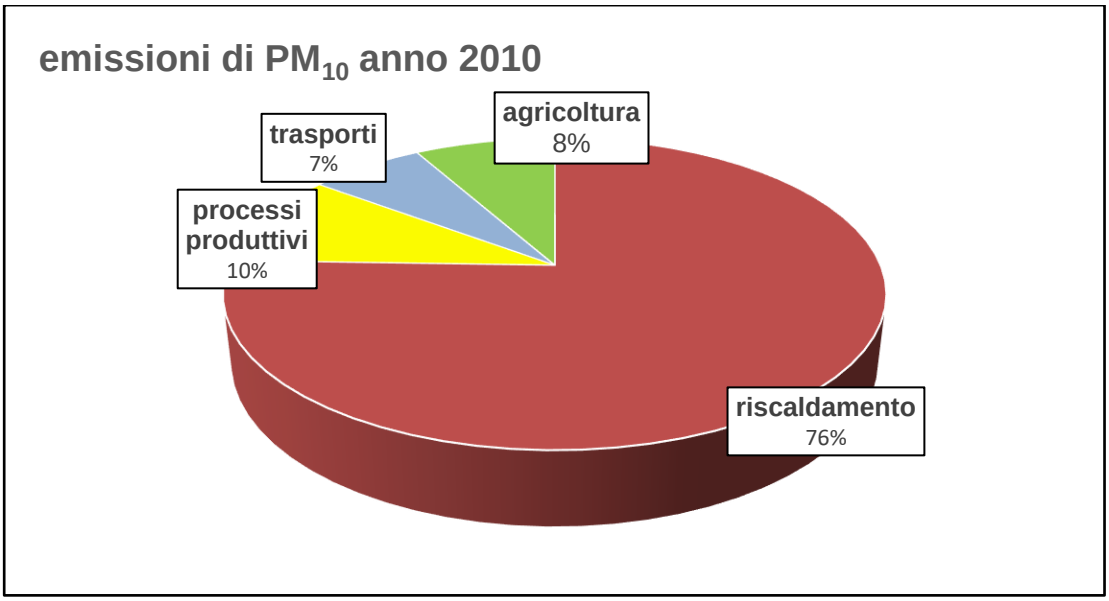

Figura 4: Emissioni percentuali di NO_x per macrosettore rispetto ai totali regionali per l'anno 2010 (dati DGR 87/2016).

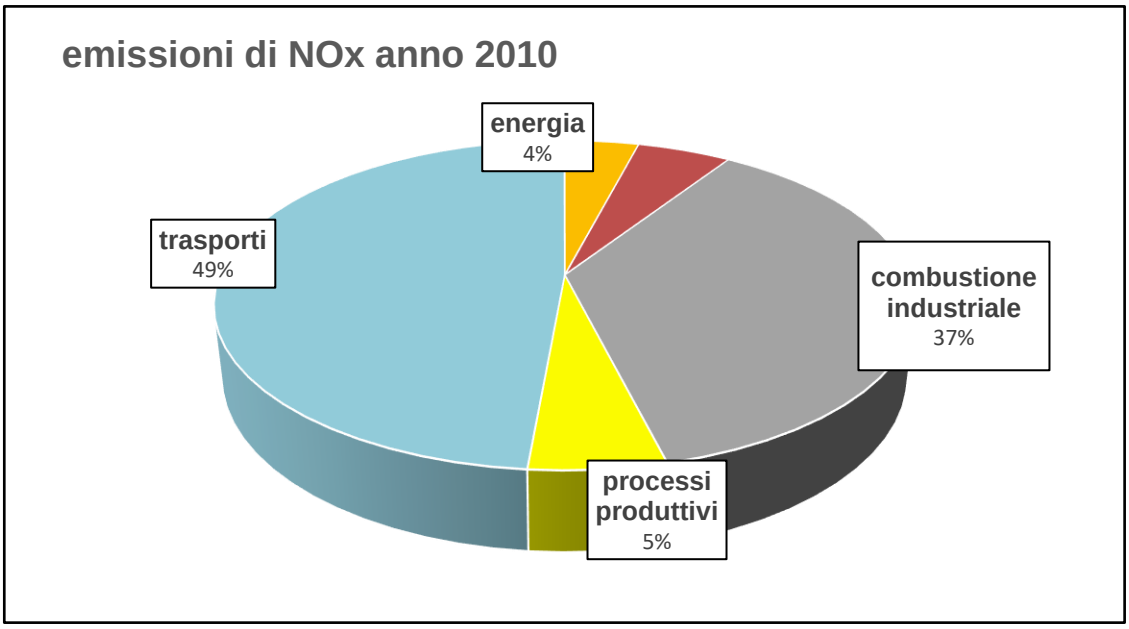

I dati misurati dalle stazioni fisse nell'anno 2017, secondo quanto riportato da ARPA nella relazione "*Valutazione della qualità dell'aria in Umbria anno 2017"* di marzo 2018, pubblicata sul sito web di ARPA**,** confermano una qualità dell'aria scadente per PM10, il benzo(a)pirene e per l'ozono. Per il PM 2.5 tutte le stazioni hanno rispettato il limite (25 µg/m3) e il giudizio globale è accettabile. La soglia di valutazione superiore SVS è stata superata a Terni, Foligno, Narni, Città di Castello e la soglia di valutazione inferiore SVI è stata superata a Perugia, Gubbio, Amelia, Magione e Spoleto.

5.2 *Qualità delle acque*

Lo stato di qualità ambientale di un corpo idrico è determinato in base ai valori del suo "stato ecologico" e del suo "stato chimico" secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla Direttiva quadro delle acque 2000/60/CE.

Mediante il Piano di Tutela delle Acque di cui all'art. 121 del suddetto decreto sono adottate le misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dalla Direttiva acque.
Con DGR n. 1646 del 28/12/2016 la Regione Umbria ha adottato l'aggiornamento 2016-2021 del Piano di Tutela delle Acque (PTA.2) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 357 del 1 dicembre 2009. Il documento aggiornato riporta la valutazione del primo ciclo di monitoraggio dei corpi idrici regionali (triennio 2008-2012 e triennio 2013-2015) e la loro classificazione al 31 dicembre 2015 in base allo stato di qualità.

Corpi idrici fluviali
Stato ecologico – La figura 5 rappresenta lo stato ecologico dei corpi idrici fluviali della Regione Umbria aggiornato al triennio 2015-2017 (relazione di ARPA "*Valutazione dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici fluviali (2015-2017)*" di agosto 2018, pubblicata sul sito web di ARPA).
Circa due terzi dei corpi idrici presenta ancora un giudizio di stato ecologico inferiore al buono. Tra i corpi idrici che non raggiungono l'obiettivo, il 17% evidenzia una forte compromissione dell'ecosistema acquatico: si tratta come già in passato, di corsi d'acqua localizzati nelle aree più antropizzate dei bacini **Topino-Marroggia (Timia-Teverone-Marroggia, Ose)** e **Nestore (Nestore, Caina e Genna)**.

Stato chimico - Lo stato chimico di un corpo idrico fluviale viene definito in base alle concentrazioni rilevate di una serie di sostanze che, in virtù della loro nocività e persistenza, sono individuate come prioritarie.
Per il triennio 2015-2017, secondo quanto riportato da ARPA nella relazione di agosto 2018**,** la maggior parte dei corpi idrici monitorati presenta valori delle sostanze di sintesi compatibili con il buono stato chimico. Fanno eccezione il torrente Genna, il cui mancato raggiungimento dell'obiettivo è determinato dal superamento dello standard di concentrazione media annua del triclorometano e il basso corso del fiume Tevere, a valle della confluenza con il fiume Paglia, dove permangono le criticità legate alla presenza di mercurio nella matrice acquosa in concentrazioni superiori a quella massima ammissibile.

Figura 5: Stato ecologico dei corpi idrici fluviali monitorati nella Regione Umbria – triennio 2017-2017 (relazione ARPA, agosto 2018).

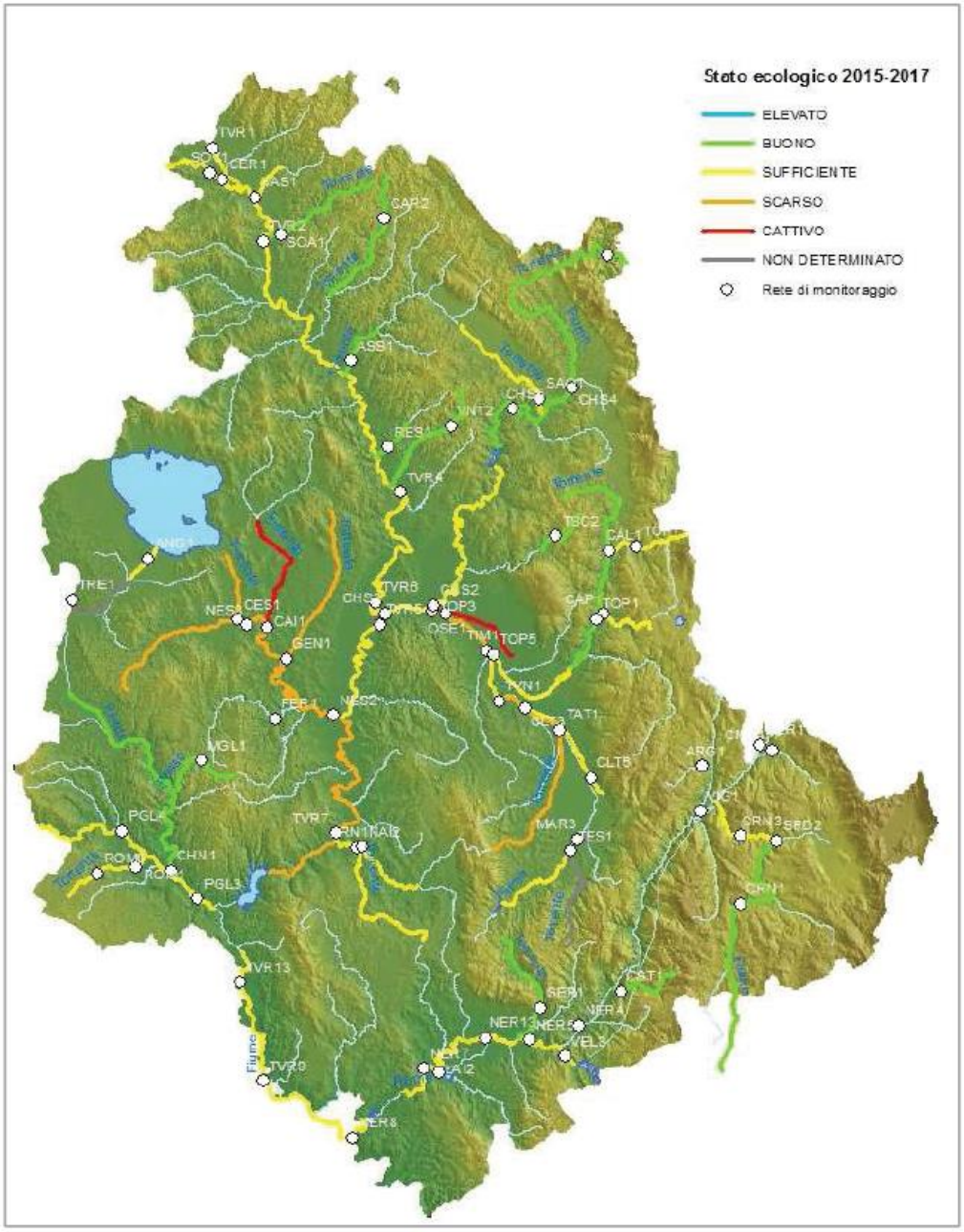

Corpi idrici sotterranei

Nella Fig. 6 vengono riportati i corpi idrici sotterranei individuati nel territorio regionale ai sensi del D. Lgs. n. 30/2009 (aggiornamento Piano di Tutela delle acque PTA2).
Complessivamente sono stati individuati 43 corpi idrici sotterranei raggruppati nei seguenti complessi idrogeologici:

- ***Calcari*** - nel complesso Idrogeologico dei Calcari che interessa la fascia orientale e meridionale della Regione (dorsale carbonatica dell'Appennino Umbro Marchigiano) e nelle strutture calcaree minori della fascia centrale, sono stati individuati 15 corpi idrici.

In base ai dati di monitoraggio del triennio, tutti i corpi idrici del complesso idrogeologico *Calcari* risultano in Stato chimico Buono;

- ***Alluvioni delle Depressioni Quaternarie*** – nel complesso idrogeologico delle Alluvioni delle depressioni quaternarie sono stati individuati 9 corpi idrici all'interno di 4 acquiferi: 1 corpo idrico nell'acquifero della Media Valle del Tevere a sud di Perugia (DQ0501), 4 corpi idrici nell'acquifero freatico della Valle Umbra (DQ0401, DQ0402, DQ0403, DQ0404), del quale 1 coincidente con l'acquifero confinato di Cannara, 1 nell'acquifero della Conca Eugubina (DQ0201) e 2 corpi idrici nell'acquifero della Conca Ternana (DQ0601, DQ0602). I 9 corpi idrici sono ospitati nelle alluvioni delle principali aree vallive della regione, dove sono maggiormente concentrate le attività agricole e industriali e la vulnerabilità degli acquiferi è generalmente alta. In base ai dati di monitoraggio del triennio 2011-2013, tutti i corpi idrici del complesso idrogeologico *Alluvioni delle depressioni quaternarie* non raggiungono l'obiettivo di qualità, le criticità più diffuse sono la contaminazione da nitrati e quella da solventi clorurati, in particolare da tetracloroetilene. Un caso particolare è quello del corpo idrico DQ0405 *confinato Cannara,* per il quale il mancato raggiungimento è dovuto a arricchimento in ammonio per cause naturali e per il quale si dovrà procedere alla definizione del Valore di fondo Naturale.

- ***Alluvioni Vallive -*** nelle Alluvioni vallive sono stati individuati 7 corpi idrici all'interno di 6 acquiferi. Questi corpi idrici sono ospitati nelle alluvioni dei fondovalle e delle pianure minori dove sono presenti attività agricole e industriali localmente significative e la vulnerabilità degli acquiferi è generalmente alta. In base ai dati di monitoraggio del triennio 2011-2013, solo 1 corpo idrico del complesso idrogeologico *Alluvioni vallive* non raggiunge l'obiettivo di qualità a causa della contaminazione da nitrati (AV0402 *Alta Valle del Tevere-Settore orientale e meridionale*). Gli altri, pur avendo Stato chimico Buono, presentano criticità indotte da contaminazioni a carattere locale;

- ***Acquiferi Locali -*** Negli Acquiferi locali sono stati individuati 11 corpi idrici, caratterizzati da limitata estensione, modesti volumi idrici e importanza prettamente locale. Sono ospitati nei livelli a maggiore permeabilità di depositi fluvio-lacustri o di sequenze torbiditiche o in depositi travertinosi che caratterizzano le aree collinari della regione. Queste aree sono interessate da pressioni antropiche in genere non molto elevate ma che localmente possono divenire significative. In base ai dati del triennio 2010-2013 2 corpi idrici del complesso idrogeologico *Acquiferi locali* non raggiungono l'obiettivo di qualità a causa della contaminazione da nitrati (LOC 0400 *Bacino Trasimeno e depositi di Città delle Pieve*, LOC 0900 *Depositi di Todi-Sangemini, Depositi Riva Destra della Media Valle del Tevere e Travertini di Massa Martana*). Altri 5 presentano Stato chimico Buono critico a causa di criticità indotte da contaminazioni a carattere locale;

- ***Vulcaniti*** – Nelle Vulcaniti complesso idrogeologico che interessa il settore sudoccidentale della regione è stato individuato un unico corpo idrico, propaggine settentrionale dell'acquifero vulcanico Vulsino che si sviluppa in territorio laziale.
  La vera criticità di questo corpo idrico è rappresentata dall'arricchimento delle acque in alcune sostanze inorganiche, per interazione con le rocce di origine vulcanica che ne determina lo scadimento della qualità e ne pregiudica l'utilizzo potabile. Il monitoraggio delle sostanze inorganiche infatti conferma la criticità della presenza di Arsenico, in concentrazioni generalmente elevate e superiori al VS, nella porzione orientale del corpo idrico dove sono state rilevate concentrazioni fino a 65 µg/l.

Figura 6: Corpi idrici sotterrane individuati nel territorio regionale ai sensi del D. Lgs. n. 30/2009 (aggiornamento Piano di Tutela delle acque PTA2).

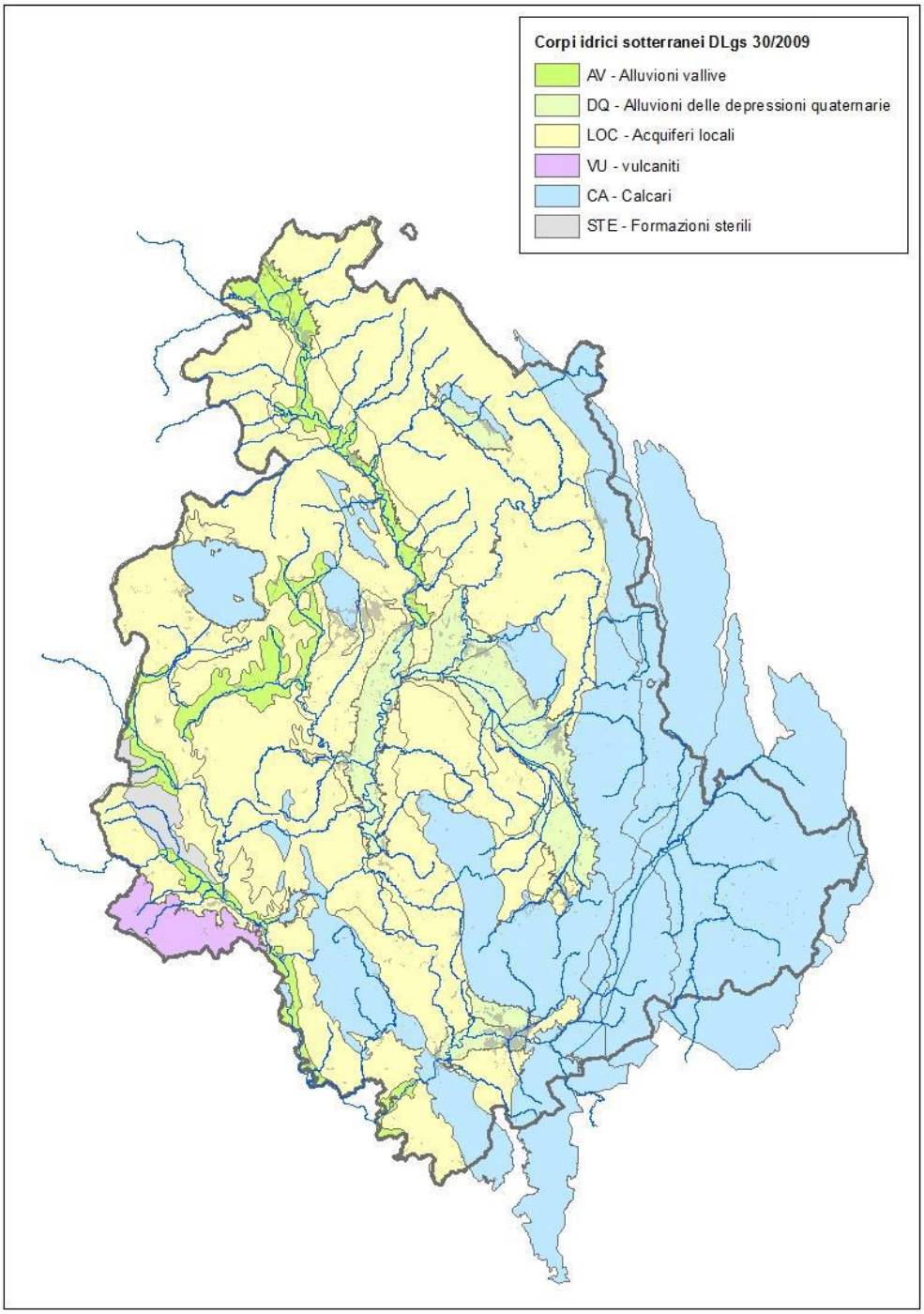

La figura seguente rappresenta lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei nel triennio 2011-2013.

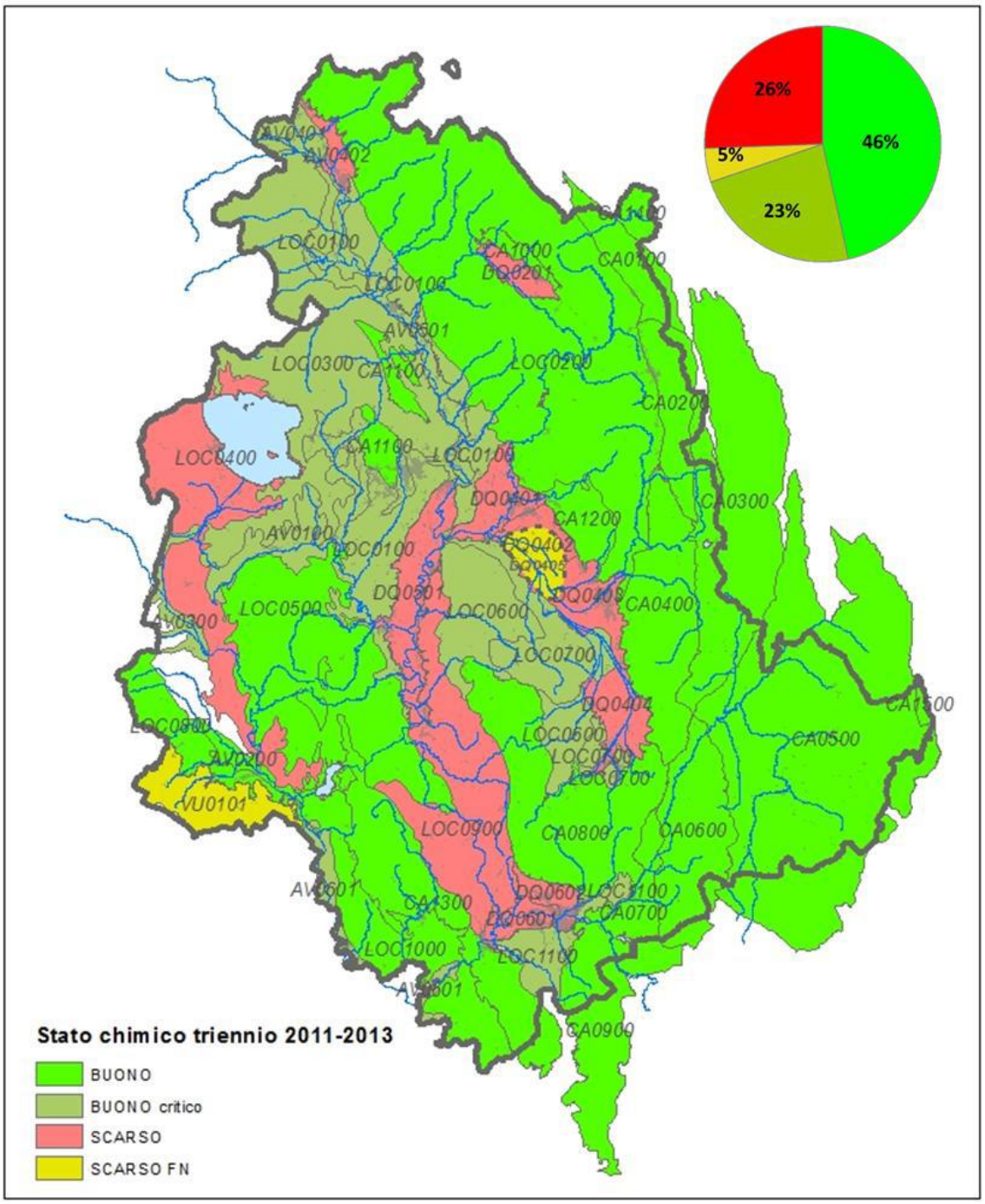

5.3 *Bonifica delle aree inquinate*

Siti di interesse nazionale - Con Decreto del ministero dell'Ambiente n. 468/01 concernente: "Programma Nazionale di Bonifica" l'area del Comune di Terni denominata "Terni Papigno" è stata inserita tra i siti di interesse nazionale (SIN) di cui all'art. 252 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai fini della bonifica. Il sito si estende per circa 655 ettari e comprende l'area relativa all'impianto siderurgico di Terni e aree industriali dismesse, oggi completamente contornate da insediamenti residenziali.

Siti di interesse regionale - Il Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinate è stato approvato con DCR del 5 maggio 2009, n. 301 e individua i siti inquinati e/o potenzialmente inquinati raggruppandoli in liste: Lista A1 (siti per i quali si riscontra il superamento dei valori limite di concentrazione), Lista A2 (a forte presunzione di contaminazione), Lista A4 (aree vaste potenzialmente interessate da criticità ambientali da sottoporre a specifico monitoraggio) e Lista A5 (siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale ai sensi dell'art. 252-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Con DGR n. 1540 del 18/12/2017 è stata aggiornata al 30/06/2017 l'anagrafe dei siti contaminati oggetto di procedimento di bonifica che comprende 142 siti nell'intero territorio regionale ubicati principalmente nei comuni di Perugia, Terni, Narni, Città di castello, Foligno, Magione, Umbertide.
Tra le principali attività responsabili della contaminazione figurano: fornitura carburanti e deposito oli minerali, aree industriali e attività industriali, allevamenti e attività agricole, discariche.

6. CRITERI GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI

In attesa che si arrivi a definire anche per gli impianti AUA un metodo di valutazione del rischio come il modello SSPC per le installazioni AIA, approvato con Delibera del Consiglio Federale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente n. 63 del 15/03/2016, il presente documento intende stabilire un criterio per individuare gli impianti non IPPC a più alto rischio ambientale sui quali indirizzare l'attività ispettiva.
In linea con i principi dettati dalle linee guida regionali di cui alla DGR n. 359/2015, dato l'elevato numero di impianti AUA autorizzati, la programmazione dei controlli ordinari dovrà essere effettuata prendendo in considerazione le attività produttive situate nelle aree a maggiore criticità ambientale rispetto alle matrici aria, acqua e suolo. Pertanto, con riferimento alle valutazioni riportate nel precedente capitolo *5. Analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti*, i controlli in situ saranno concentrati sugli impianti che possono incidere sulla qualità dell'aria e/o dell'acqua e/o del suolo, localizzati nelle seguenti aree:

matrice ambientale	localizzazione degli impianti da controllare
attività che possono incidere sulla qualità dell'aria e del suolo	• Area Terni - Narni • Area Corciano–Perugia-Umbertide-Città di Castello • Area Foligno–Trevi-Spoleto
attività che possono incidere sulla qualità dell'acqua	• bacino Topino-Marroggia (Timia-Teverone-Marroggia, Ose) • bacino Nestore (Nestore, Caina e Genna) • bacino del Lago Trasimeno
attività che possono incidere sulla qualità dell'aria o dell'acqua o del suolo	• intero territorio regionale in prossimità di recettori sensibili

Tra gli impianti selezionati in base al **criterio della localizzazione** dovranno essere individuati quelli in cui vengono svolte le seguenti attività:

- impianti di combustione industriale e processi termici
- attività che utilizzano prodotti contenenti solventi
- attività di produzione calcestruzzo, laterizi, bitumi
- attività di allevamento
- scarichi di sostanze pericolose in corpo idrico superficiale
- impianti per la fornitura di carburanti
- attività a significativo impatto odorigeno

Resta inteso che tutte le altre attività AUA autorizzate nel territorio regionale che non rientrano tra quelle selezionate in base al criterio della localizzazione e in base alla tipologia di attività, potranno comunque essere oggetto di ispezioni ambientali straordinarie.

Sulla base delle competenze acquisite nei vari anni di attività istituzionali di cui alla LR n. 9/1998, ARPA predispone l'elenco degli impianti AUA autorizzati che soddisfano i suddetti criteri. Tali impianti a maggiore rischio ambientale saranno oggetto di controlli programmati da parte di ARPA, della Regione e delle altre Autorità competenti deputate al controllo ambientale.

Entro il **30 novembre 2019** ARPA trasmette al Servizio regionale competente l'elenco delle attività AUA che saranno oggetto di controlli programmati.

L'elenco è pubblicato, a cura del Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA, nell'area tematica del sito istituzionale al fine di attivare parallelamente all'azione ispettiva anche **un'azione preventiva** a garanzia della massima tutela dell'ambiente, secondo il principio dell'azione ambientale di cui all'art. 3-ter del D. Lgs. 152/2006.

Per il medesimo fine è resa disponibile nell'area tematica del sito istituzionale il modello di check-list per gli impianti AUA approvato dal Consiglio Federale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente con Delibera n. 74 del 12/07/2016, che, anche se concepito per agevolare la programmazione dell'attività ispettiva, può essere un utile strumento di **autovalutazione** per le aziende, in linea con quanto stabilito dalle linee guida regionali di cui alla DGR 359/2015.

Ogni due anni ARPA aggiorna l'elenco delle attività AUA che saranno oggetto di controlli programmati inserendo eventuali nuovi impianti autorizzati e eliminando quelli eventualmente dismessi e lo trasmette al Servizio regionale competente che provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale.

7. PIANI OPERATIVI ANNUALI

Ai sensi della DGR n. 359/2015, ARPA, la Regione e tutte le Autorità competenti deputate al controllo ambientale redigono il **piano operativo annuale** per lo svolgimento delle attività di propria competenza, prendendo in considerazione gli impianti presenti nell'elenco predisposto da ARPA.

Il controllo è espletato attraverso le seguenti azioni:

controllo documentale	Tale fase ispettiva è svolta in ufficio e prevede la valutazione delle attività ed operazioni effettuate presso l'impianto, l'esame delle dichiarazioni, comunicazioni e relazioni trasmesse dal Gestore in ottemperanza alle prescrizioni autorizzative, l'esame e la verifica delle attività di monitoraggio effettuate dalla ditta e il controllo del rispetto dei limiti di legge e delle scadenze prescritte con l'autorizzazione.
Controllo in sito	La visita prevede le seguenti modalità: • preparazione visita ispettiva con definizione della scheda di verifica ispettiva (check-list) prendendo a riferimento il modello di check-list per i controlli AUA approvato dal Consiglio Federale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente con Delibera n. 74 del 12/07/2016; • esecuzione del sopralluogo <u>senza preavviso</u> alla ditta, per la verifica di tutti gli aspetti indicati nella check-list o solo di alcuni di essi;
attività di campionamento da parte di ARPA	L'attività di campionamento, svolta da ARPA contestualmente al controllo in sito o in altra data, prevede le seguenti fasi: a) valutazione preliminare dell'adeguatezza dei punti di prelievo; b) campionamento, analisi e rapporto di prova; La ditta, oggetto del campionamento, <u>non viene preavvisata</u> della data di esecuzione dello stesso.

Al fine di evitare duplicazioni le Autorità di controllo comunicano il piano operativo annuale ad ARPA che svolge attività di campionamento e analisi anche negli impianti ispezionati dalle Autorità di controllo.

L'esito del controllo è comunicato all'azienda interessata **entro 2 mesi** dall'esecuzione del sopralluogo.

ARPA trasmette i rapporti di prova all'azienda interessata **entro due mesi** dal campionamento.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative, l'applicazione delle relative sanzioni e provvedimenti di diffida, in base alle norme di settore, sono in capo ad ogni soggetto competente in materia ambientale che interviene nel procedimento di AUA; è in

capo alla Regione l'eventuale provvedimento di sospensione e/o revoca da adottare su richiesta del soggetto competente, in caso di mancata ottemperanza alla diffida emessa.

Ogni sei mesi ARPA e le Autorità competenti deputate al controllo ambientale trasmettono al Servizio regionale Autorizzazioni ambientali AIA e AUA l'**esito dei controlli** fornendo le seguenti informazioni:

- l'elenco delle installazioni controllate nel semestre;
- la tipologia di ispezione effettuata (ordinaria o straordinaria);
- l'esito dei controlli per ciascun impianto (conforme, non conforme);
- le motivazioni delle eventuali non conformità rilevate presso ciascuna azienda.

Oltre alle ispezioni ordinarie le Autorità competenti al controllo ambientale e ARPA effettuano **controlli straordinari** nei seguenti casi:

- a seguito di segnalazioni o esposti;
- in caso di gravi incidenti o guasti.

8. TRASPARENZA

Il Servizio regionale competente pubblica nell'area tematica del sito istituzionale i seguenti documenti, nel rispetto del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 "*Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale*":

- l'elenco delle autorizzazioni AUA rilasciate con i relativi provvedimenti autorizzativi, nonché l'elenco delle autorizzazioni di carattere generale non ricomprese in AUA;

- l'esito dei controlli effettuati da ARPA e dalle Autorità competenti deputate al controllo ambientale;

- l'elenco delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti, rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e i relativi provvedimenti autorizzativi per i quali il Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA è Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

Inoltre il Servizio regionale Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA rende facilmente accessibile ad ARPA e alle altre Autorità competenti deputate al controllo ambientale tutta la **documentazione progettuale e la planimetria degli impianti autorizzati.**